



**COMUNE DI
GRUMOLO DELLE ABBADESSE**
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Registro Generale n. 14

ORDINANZA

DEL 26-03-2020

Ufficio: 2 TECNICA - LL.PP. - PATRIMONIO

**Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE
DEL 5G**

IL SINDACO

VISTO CHE:

- il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici; dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, richiedono un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;
- le radiofrequenze del 5G non risultano esaurientemente esplorate, ritenendo mancanti studi preliminari sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di una moltitudine di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
- il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche", ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri - soprattutto all'Italia - sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati), confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G.

DATO ATTO che l'Assemblea Parlamentare Consiglio d'Europa, con la Risoluzione 1815 (2011) ad oggetto: "I potenziali pericoli dei campi elettromagnetici e i loro effetti sull'ambiente" ha – tra l'altro – evidenziato come *"Sebbene i campi elettrici ed elettromagnetici in determinate bande di frequenza abbiano effetti benefici che vengono applicati in medicina, altre frequenze non ionizzanti, provenienti sia da linee elettriche di distribuzione a bassissima frequenza o da onde ad alta frequenza usate negli ambiti dei radar, telecomunicazioni e telefonia mobile, appaiono avere effetti biologici non termici, più o meno potenzialmente dannosi, su piante, insetti e*

animali, così come sull'organismo umano, anche quando le esposizioni sono a livelli inferiori ai valori di soglia ufficiali. Per quanto riguarda le norme o i valori di soglia per le emissioni di campi elettromagnetici di tutti i tipi e di tutte le frequenze, l'Assemblea raccomanda vivamente che si applichi il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable – Livello Più Basso Ragionevolmente Ottenibile) sia per i cosiddetti effetti termici che per quelli atermici ovvero biologici delle emissioni di radiazioni. Inoltre, dovrebbe essere applicato il principio di precauzione quando la valutazione scientifica non consenta di determinare il rischio con sufficiente certezza. Dato il clima di crescente esposizione della popolazione, in particolare quella dei gruppi vulnerabili come giovani e bambini, ci potrebbero essere costi umani ed economici elevati se le prime avvisaglie vengono trascurate”.

OSSERVATO che alcune sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura italiana evidenziano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità ed il possibile nesso causale telefonino = cancro (cfr., per tutte: Corte d'Appello Brescia, sentenza n.614/2009; Cassazione civile, Sez. Lavoro, 12 ottobre 2012, n. 17438; Tribunale Monza, sentenza del 13 marzo 2019; ecc.).

PRESO ATTO che, recentemente, il Ministro dell'ambiente della regione di Bruxelles (Belgio) ha bloccato le sperimentazioni della rete nella regione fino a quando una garanzia tecnica non assicurerà che le antenne 5G non superano gli standard sulle emissioni di frequenze radio.

OSSERVATO che:

- il Sindaco può effettuare gli opportuni accertamenti, presso le competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario che dovessero eventualmente manifestarsi in ordine all'argomento di che trattasi;
- spetta al Sindaco – nella Sua veste di ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del d.lvo n. 152/2006 – al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione.

OSSERVATO che:

- nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo;
- nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni) che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program, riscontrando gli stessi tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata.

Visto il d.lgs. n. 267 del 18-08-2000.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Visto il Codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Visto il d.P.R. 24-11-1971, n. 1199, recante semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

ORDINA

1. E' VIETATA, a chiunque, la sperimentazione o l'installazione del 5G sul territorio del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer o, comunque, sino a tutto il 31 dicembre 2021, salvo proroga o rinnovo, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo.
2. Salvo diversa disposizione di legge e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

MANDA

copia della presente, per gli adempimenti del caso e per la sua osservanza:

- Alla Polizia locale plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it
- Alla locale Stazione dei carabinieri vi44497@pec.carabinieri.it
- All'Ufficio Tecnico Comunale Area 2 e Area 3 - SEDE
- All'ARPAV protocollo@pec.arpav.it
- All'ULSS 8 Berica protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

AVVISA

che – avverso il presente provvedimento – è data facoltà di proporre ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza o, alternativamente, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ex del d.lgs. 2-7-2010, n. 104 e d.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) e l'invio di copia della stessa a:

- Prefettura di Vicenza protocollo.prefvi@pec.interno.it
- Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: info@agcom.it
- Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it
- Ministro della salute: segreteriaministro@sanita.it
- Ministro dello sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
- Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it
- Regione del Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL SINDACO
Andrea Turetta



UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Area 2 Tecnica LL.PP, Manutenzioni, Sicurezza e Ambiente
Tel. 0444 265011 int. 6 - 3
Fax. 0444 582570
PEC grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

